

Il nuovo Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("De minimis").

Circolare esplicativa

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("De minimis") va a sostituire il precedente Regolamento (CE) n. 1998/2006, scaduto il 31 dicembre 2013, disciplinando - per il periodo compreso dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella cosiddetta regola *de minimis*. Il nuovo regolamento non si discosta molto dal precedente pur introducendo alcune importanti novità e modifiche analizzate nei paragrafi seguenti.

La Commissione, infatti, continua a considerare minimi e quindi inidonei ad avere un'incidenza, anche potenziale, sul commercio infra-comunitario, gli aiuti che non superano la soglia stabilita da detto regolamento (pari a 200.000,00 euro) e calcolata in un determinato arco temporale (tre esercizi finanziari). Pertanto gli aiuti concessi nel rispetto di tutte le condizioni stabilite da detto regolamento sono da considerarsi come aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1, e non sono di conseguenza soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione. Inoltre, nel caso di attivazione di un regime *de minimis* non è neppure necessaria la comunicazione preventiva, utilizzata per gli altri regimi soggetti ad esenzione, risultando sufficiente esaudire i presupposti di cui all'articolo 6 del regolamento stesso e indicare, in modo inequivocabile, nel provvedimento normativo o amministrativo che istituisce il regime¹ o riconosce l'aiuto individuale, il riferimento esplicito al predetto regolamento citandone titolo e relativi estremi.

1. Campo di applicazione e trasparenza degli aiuti (artt.1 e 4)

Il Regolamento (UE) 1407/2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese (PMI e Grandi Imprese) di qualsiasi settore, comprese sia quelle attive nel settore carbonifero sia, seppur con alcune eccezioni², quelle attive nel settore della trasformazione³ e commercializzazione⁴ dei prodotti agricoli⁵.

¹ Si è in presenza di un regime di aiuti quando alla base dell'adozione delle singole misure di aiuto vi è un provvedimento a portata generale la cui concreta applicazione è continuativa nel tempo, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione rimesse al potere discrezionale dell'autorità concedente l'aiuto. In tutti gli altri casi si è di fronte ad aiuti individuali, detti anche aiuti ad hoc.

² Gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono esclusi nel caso in cui l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

³ Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo il cui prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

⁴ Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

⁵ Per prodotti agricoli si intendono i prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Sono, invece, specificamente esclusi:

- i settori della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione;
- gli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Occorre precisare che le imprese operanti, oltre che nei settori esclusi, anche in altri settori considerati ammissibili dal regolamento, potranno beneficiare di aiuti *de minimis* a condizione che l'Amministrazione concedente sia in grado di garantire che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino in alcun modo dei suddetti aiuti (attraverso, per esempio, la separazione delle attività o la distinzione dei costi).

Per quanto riguarda il settore del trasporto merci su strada, permane il limite degli aiuti erogabili pari a 100.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari ma sono esclusi dal regolamento gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada.

Elemento di particolare importanza, che distingue il Reg. (UE) 1407/2013 dal precedente Reg. (CE) 1998/2006, è l'inserimento tra i beneficiari degli aiuti *de minimis* delle imprese in condizione di difficoltà: questo significa che l'Autorità concedente non dovrà più verificare la situazione dell'impresa richiedente rispetto alla definizione di impresa in difficoltà contenuta nella Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Pubblicata su G.U.U.E. n. 244 del 1 ottobre 2004.

2. Nozione di impresa unica (art.2, comma 2)

Il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che il massimale di 200.000,00 euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica.

Viene pertanto introdotta, all'art. 2 dedicato alle "Definizioni" applicabili ai fini del regolamento, la nozione di "impresa unica": nel ricordare che, nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento", la Commissione sottolinea, al considerando (4) che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica".

Ai fini del regolamento, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Occorre precisare che anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono considerate un'impresa unica mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro, eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico, non costituiscono imprese collegate.

Sulla base del concetto di impresa unica, si dovrà pertanto tener conto degli aiuti concessi nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo).

3. I massimali "de minimis" (art.3)

Come detto in precedenza, la Commissione ha mantenuto inalterato sia l'importo massimo concedibile di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari per tutte le imprese (uniche) operanti nei settori ammissibili, sia l'importo massimo concedibile di € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari per tutte le imprese (uniche) operanti nel settore del trasporto merci su strada mentre, le imprese che si occupano di trasporto su strada di passeggeri, vengono assimilate, dalla nuova normativa, a quelle degli altri settori.

Se, invece, un'impresa è attiva sia nel trasporto di merci su strada per conto terzi che in altre attività per cui vale l'importo massimo di € 200.000,00, esistono due possibilità:

- se l'autorità concedente è in grado di garantire che l'attività di trasporto di merci su strada non benefici di incentivi superiori a € 100.000,00, l'impresa può ottenere aiuti fino a € 200.000,00 per le altre attività;
- se l'autorità concedente non può garantire tale distinzione dei costi, si applica il massimale di € 100.000,00 a tutte le attività dell'impresa.

Si precisa che i massimali di cui sopra si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito, nonché indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione Europea. Inoltre, i massimali sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri; diversamente, quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro (prestiti, garanzie...), l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "de minimis", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (generalmente l'atto di concessione).

Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, si stabilisce di intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta).

Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto “*de minimis*”, si dovrà tenere conto dell’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

NOTA

Nel caso di applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014** (relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli **aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e dell’acquacoltura**), la somma degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa unica non deve superare **€ 30.000** di sovvenzione diretta in denaro o di equivalente sovvenzione lordo (ESL) nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti), calcolati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Ai fini del rispetto della predetta soglia di € 30.000 occorre considerare tutti gli aiuti *de minimis* concessi all’impresa nell’arco dei tre esercizi finanziari considerati, da qualunque ente concedente, ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 (pesca acquacoltura), del Regolamento (UE) n. 1408/2013 (produzione primaria di prodotti agricoli), nonché dei precedenti Regolamenti (Regolamenti CE 1535/2007 e 875/2007). Per ogni altra informazione si rinvia alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 717/2014.

4. Fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese (art.3, commi 8 e 9)

Il regolamento attualmente in vigore introduce specifiche disposizioni in relazione alle fusioni, alle acquisizioni ed alle scissioni: per quanto riguarda il caso di fusioni ed acquisizioni, il massimale dei nuovi aiuti per le imprese coinvolte si determina tenendo conto di tutti gli aiuti “*de minimis*” già concessi a ognuna delle imprese partecipanti alle operazioni. Nel caso delle scissioni, l’importo degli aiuti concessi prima della separazione in più imprese viene attribuito a quella che rileva l’attività cui erano destinati i contributi o, se ciò non è possibile, viene ripartito in base al valore contabile del capitale azionario delle imprese risultanti dalla scissione.

5. Aiuti trasparenti e calcolo dell’ESL (art.4)

E’ ribadito che gli aiuti in *de minimis* sono concedibili solo se “trasparenti”, ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l’equivalente sovvenzione lordo (ESL)⁶, senza effettuare una specifica valutazione del rischio. Tale condizione è considerata automaticamente soddisfatta per le sovvenzioni e per i contributi in conto interessi, mentre occorre fare alcune precisazioni riguardo alle altre forme di aiuto. Infatti, per essere definiti trasparenti:

- i *prestiti*: non sono destinati a un beneficiario oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di tale procedura e il prestito deve essere assistito da una garanzia pari alla sua metà o, in alternativa, l’ESL è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Inoltre, per le grandi imprese si fa riferimento al rating del credito, che deve essere pari ad almeno a B-;
- i *conferimenti di capitale*: solo se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale *de minimis*;
- *finanziamento del rischio* (investimenti in equity o quasi-equity): solo se il capitale fornito non supera il massimale *de minimis*;

⁶ Quando un aiuto è concesso in forme diverse dalla sovvenzione diretta in denaro, è necessario fare riferimento all’ESL che viene calcolata al lordo, ossia senza dedurre le imposte e gli oneri eventualmente applicabili sull’aiuto.

- le *garanzie*: non sono destinati a un beneficiario oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di tale procedura ed è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- si tratta di prestiti pari a € 112.500,00 con durata 5 anni (o prestiti pari a € 56.250,00 con durata 10 anni) e la copertura del garante non supera la percentuale dell'80% del prestito;
- l'ESL è calcolato in base ai premi "esenti" di cui in una comunicazione della Commissione;
- prima dell'attuazione di un aiuto, il metodo di calcolo dell'ESL è stato notificato e accolto dalla Commissione ed è relativo esplicitamente ad un tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento.

Oltre alle condizioni sopra richiamate, per le grandi imprese, si fa riferimento al rating del credito che deve essere pari ad almeno a B-.

6. Le regole di cumulo (art.5)

L'art. 5 stabilisce i limiti di cumulo con altri aiuti di Stato.

In primo luogo gli aiuti di importanza minore concessi a norma del Reg. (UE) 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti "*de minimis*" (ad esempio il Reg. (UE) 1408/13, il regolamento *de minimis* specifico per l'agricoltura), solo se l'importo complessivo non supera la soglia prevista dal Reg. (UE) 1407/2013. Nel caso di cumulo con contributi "*de minimis*" concessi a norma del Regolamento n. 360/2012, quindi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG)⁷, per le quali il massimale da rispettare è fissato in € 500.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, i contributi concessi ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 si sommano fino alla concorrenza di suddetto massimale.

La possibilità di cumulo descritta è consentita solo quando vengono finanziati costi ammissibili differenti mentre resta categorico il divieto di cumulare con altri aiuti per sostenere gli stessi costi ammissibili o con aiuti relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, quando tale cumulo conduce ad un superamento dell'intensità prevista dalle discipline o dalle decisioni che regolano l'altro aiuto.

Sarà opportuno in questo caso, al fine di rendere palese la non volontà di aggirare le intensità previste nelle discipline o nei regolamenti, distinguere oltre i costi anche le misure di aiuto, ossia le attività o le azioni finanziabili in base alle due regole: da una parte attività e costi finanziabili con il "*de minimis*" e dall'altra parte quelli sostenibili con l'altro strumento.

D'altro canto è possibile cumulare aiuti "*de minimis*" con tipologie di sovvenzioni sempre che con tale cumulo non si dia luogo ad un'intensità superiore a quella fissata da uno specifico regolamento di esenzione per categoria o anche attraverso una decisione della Commissione, tenuto comunque conto di eventuali normative comunitarie o specifiche discipline di settore anche regionali più restrittive.

7. Controllo (art.6)

Al fine di evitare che la disciplina sugli aiuti "*de minimis*" sia aggirata e i massimali superati, il Regolamento n. 1407/2013 impone alcuni obblighi, prevalentemente di natura informativa, agli Stati membri.

Innanzitutto, qualora si intenda concedere un aiuto “*de minimis*” a un’impresa, l’Autorità concedente informa per iscritto tale impresa circa l’importo potenziale dell’aiuto (oppure l’importo massimo concedibile in caso di un regime), facendo esplicito riferimento al Reg. (UE) 1407/2013 quale base normativa sulla quale avviene la concessione.

Prima della concessione viene richiesto all’impresa interessata il rilascio di una dichiarazione, in forma scritta o a mezzo elettronico, con la quale riferisce riguardo qualsiasi altro aiuto “*de minimis*” già ricevuto ai sensi del presente regolamento o ai sensi di altri regolamenti “*de minimis*”, durante i due esercizi finanziari precedenti e quello in corso al momento della concessione, al fine di verificare l’effettiva capienza dell’impresa in relazione all’importo massimo concedibile in *de minimis*.

Per rendere più efficiente il sistema di controllo, il regolamento prevede la facoltà di istituzione da parte degli Stati membri di un registro centrale degli aiuti “*de minimis*” con tutte le informazioni relative a questa tipologia di supporto concessa dagli stessi, incluse le autorità locali. Laddove lo Stato provveda a creare tale registro, in grado di coprire tre esercizi finanziari, si sottrae alla procedura sopra descritta.

Infine, il comma 4 dell’art. 6 obbliga gli Stati membri a registrare e riunire tutte le informazioni relative agli aiuti erogati, al fine di poter verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Reg. (UE) 1407/2013 e ricorda l’obbligo di conservare per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto o, in caso di regime, per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma di tale regime, tutti i dati riguardanti gli aiuti “*de minimis*” ricevuti.

Ove la Commissione lo richieda per iscritto, l’Autorità concedente comunica entro venti giorni lavorativi (o altro termine indicato) tutte le informazioni che la Commissione reputa necessarie per accertare il rispetto di tutte le condizioni richiamate dal Reg. (UE) 1407/2013 (o da altri Regolamenti “*de minimis*”).

8. Le disposizioni transitorie (art.7) e il periodo di applicazione (art.8)

Gli articoli finali del Reg. (UE) 1407/2013 afferiscono ad alcune disposizioni transitorie e precisano l’entrata in vigore e periodo di applicazione di suddetto regolamento.

In particolare, viene confermata l’ultra attività del precedente Reg. (CE) n. 1998/2006: permane, pertanto, la facoltà da parte delle Amministrazioni pubbliche di concedere contributi ai sensi del precedente regolamento *de minimis* fino alla data del 30 giugno 2014.

La medesima ultra attività viene garantita, infine, anche a valere sull’attuale Reg. (UE) 1407/2013 che, in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti quei regimi di aiuti in *de minimis* che rispetteranno le condizioni in esso stipulate.

9. Adempimenti amministrativi

⁷ I servizi d’interesse economico generale (SIEG) designano le attività commerciali che assolvono missioni d’interesse generale. A tal fine sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico (articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). È questo in particolare il caso delle reti di trasporto, di energia e di comunicazione.

Gli adempimenti amministrativi derivanti dal regolamento in oggetto per gli organismi intermedi (Amministrazioni Provinciali) e le Strutture Regionali sono i seguenti:

1) indicare in modo inequivocabile, nel provvedimento normativo o amministrativo che istituisce il regime o riconosce l'aiuto individuale:

- l'ammontare massimo di risorse concedibili alle imprese uniche a titolo di "de minimis" fino ad un massimo di 200 mila euro (o di 100 mila euro per le imprese uniche che operano nel settore del trasporto merci su strada);
- il riferimento al Regolamento (UE) 1407/2013 citandone il titolo e gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

2) Richiedere alle imprese beneficiarie, ai fini della verifica e del rispetto del limite dei 200 mila euro (100 mila euro per le imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada), anteriormente alla concessione del beneficio, una dichiarazione che contenga in modo esauriente l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nell'esercizio finanziario in corso al momento della concessione del beneficio e nei due precedenti, dichiarazione che deve essere debitamente compilata e sottoscritta che costituisce condizione essenziale per l'erogazione del beneficio.(allegato A).

3) Prevedere nell'atto di concessione che la mancata presentazione della prescritta dichiarazione *de minimis* o il superamento delle soglie previste comporterà l'automatica decadenza del diritto del beneficiario all'ottenimento dell'aiuto.

4) Registrare e riunire le informazioni relative agli aiuti erogati, al fine di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel regolamento vigente. I dati riguardanti gli aiuti *de minimis* individuali devono essere conservati per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione, quelli relativi ad un regime *de minimis* devono essere conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi.

5) Fornire tempestivamente all'Autorità di Gestione tutte le informazioni utili relative agli aiuti erogati in modo che la stessa sia messa in grado di rispondere entro 20 giorni lavorativi alle richieste pervenute al riguardo dalla Commissione Europea.